



ISTITUTO COMPrensIVO "MARGHERITA HACK" CASTELLALTO
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Madonna degli Angeli, n. 21 64020 Castellalto Presidenza 0861/296790 Uffici 0861/296713 fax 0861/320114
C.F. 80003190677 Sito web www.iccastellalto.edu.it e-mail teic82400b@istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
a.s. 2019/2020

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica "M. Hack" di Castellalto.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/2020 per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo e per il triennio 2018/2021 per tutte le altre materie indicate nelle specifiche sezioni.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Storti

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione


1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);



Stoch.



- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto


1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI


Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascun plesso e nell'apposita sezione del Sito Web dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso gli uffici di segreteria, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro



3


1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata, per ogni plesso, l'apertura e la chiusura dei locali, la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'apertura della segreteria amministrativa, per cui n. 1 unità di collaboratore scolastico per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico e, in subordine ancora, il sorteggio.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. In attuazione della L. 146/1990, successivamente modificata e integrata dalla L. 83/2000 e per quanto prescritto dall'allegato al CCNL del 26/05/1999 che disciplina le prestazioni minime e di servizio in caso di sciopero, si stabilisce quanto segue:
 - in caso di sciopero del personale ATA, indetto in occasione degli esami finali o nel corso di scrutini e valutazioni finali, sono tenute a prestare servizio, in qualità di contingente minimo, le seguenti figure



4




Sfocch

- professionali: un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per ogni plesso per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza all'ingresso principale;
- Il personale ATA, per garantire i servizi minimi, potrà dichiarare la propria preventiva disponibilità, in mancanza della quale il DSGA disporrà di ufficio sulla base del criterio della rotazione o, in subordine, del sorteggio;
 - I lavoratori che intendono aderire o meno a uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al D.S., senza possibilità di revoca;
 - In caso di sciopero del personale docente, non sono previsti contingenti minimi che devono rimanere in servizio;
 - Gli insegnanti che abbiano dichiarato preventivamente la loro non adesione allo sciopero, potranno essere utilizzati solo per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno e solo nelle classi in cui è prevista la loro presenza, con un numero di ore di buco non superiori a quelle previste; in ogni caso non è prevista la sostituzione dell'insegnante che sciopera.
 - Sulla base dei dati conoscitivi effettivi dell'adesione allo sciopero, il D.S. comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione parziale o totale servizio. In assenza di dati, il D.S. s'impegna a comunicare alle famiglie soltanto l'eventualità di un normale svolgimento dell'attività didattica. Il D.S. può comunque disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti; può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.
 - In caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alle R.S.U. comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.



TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria a tempo pieno, dove il servizio è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, e nella Scuola Secondaria a tempo prolungato la prestazione di lavoro dei collaboratori scolastici deve essere necessariamente funzionale, in un'ottica di flessibilità, all'orario di apertura all'utenza. Qualora, pertanto, in tali plessi la prestazione di lavoro dei collaboratori scolastici ecceda le 7 ore e 12 minuti, si prevede sempre una pausa di almeno 30 minuti, da usufruire tuttavia, eventualmente secondo le esigenze organizzative del plesso stesso, anche prima del compimento delle 6 ore di lavoro continuative, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio



1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 – Utilizzazione del personale ATA in caso di chiusura totale di uno o più plessi della scuola

1. Nel caso che solo uno o più plessi della scuola siano individuati come sedi di seggio elettorale o siano oggetto di chiusura totale temporanea, con conseguente sospensione delle lezioni, su disposizione delle autorità competenti per cause di forza maggiore (es. nevicate, alluvioni, interruzione della rete idrica o elettrica, interventi di manutenzione straordinaria, ecc.), il personale ATA in servizio in tali plessi potrà essere utilizzato nei plessi in cui si svolgono regolarmente le attività didattiche o presso gli uffici di segreteria in base a conclamate esigenze di servizio relative alla necessità di sostituire colleghi assenti e/o



Stochi

di garantire la necessaria vigilanza e la sicurezza degli studenti, previa disponibilità del personale stesso. L'utilizzazione sarà disposta mediante disposizione scritta dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

- Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
- Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse; di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.



FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 53.288,95
INDENNITA' DIREZIONE E ACCANTONAMENTO SOSTITUTO DSGA	€ 5.143,00
TOTALE F.I.S. DISPONIBILE	€ 48.145,95

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA MENO IND. DIREZ. – ACC. SOST.	€ 48.145,95
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	€ 3.624,50
TOTALE FONDO DA POTER UTILIZZARE PER L'A.S. 2019/2020	€ 51.770,45

Art. 21 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 51.770,45
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.037,65
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.682,85
incarichi specifici del personale ATA	€ 2.790,50
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.202,00



Stact.

Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.868,77
Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 17.072,80

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnate le seguenti risorse:

Attività del personale docente	75%	€ 38.827,84
Attività del personale ATA	25%	€ 12.942,61

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE			
Supporto alle attività organizzative			
ATTIVITA'	Unità	Ore	
Collaboratori del Dirigente scolastico	2	200	€ 3.500,00
Coordinatori grado di scuola	3	60	€ 1.050,00
Fiduciari di plesso	11	455 + € 1,50 per alunno	€ 9.549,50
Coordinatori di classe Primaria e Secondaria / Coordinatori dipartimenti Infanzia – Primaria - Secondaria	52	350	€ 6.125,00
Supporto alla didattica			
ATTIVITA'	Unità	Ore	
Nucleo Interno di Autovalutazione	8	80	€ 1.400,00
Commissione Continuità e curricolo	4	40	€ 700,00

8

Commissione Formazione e aggiornamento	4	40	€ 700,00
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione	5	60	€ 1.050,00
Commissione Integrazione e Intercultura	4	55	€ 962,50
Commissione PTOF	3	36	€ 630,00
Commissione Potenziamento lingue straniere	6	90	€ 1.575,00
Commissione Giornalino "Scacco matto"	4	55	€ 962,50
Referente valutazione esterna Invalsi	1	35	€ 612,50
Referente Attività motoria	1	25	€ 437,50
Referente Orientamento	1	30	€ 525,00
Referente Bullismo e Cyber bullismo	1	20	€ 350,00
Animatore digitale	1	10	€ 175,00
Tutors docenti neoassunti	6	60	€ 1.050,00
		TOTALE	€ 31.354,50
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			
Infocoding			€ 630,00
Gioiamathetico			€ 175,00
Una mente vinc...ente			€ 175,00
Potenziamento di educazione al suono e alla musica			€ 262,50
English is fun			€ 875,00
Cenni di lingua latina			€ 980,00
Con-creta-mente			€ 245,00
Giocando col corpo			€ 507,50
Alfabetizzazione di lingua spagnola			€ 700,00
Progetto legalità			€ 1.137,50
La voce interiore. Il corpo in scena: tra consapevolezza di sé e relazione con gli altri			€ 350,00
		TOTALE	€ 6.037,50
		TOTALE ATTIVITA' + PROGETTI	€ 37.392,00

QUADRO RIEPILOGATIVO PERSONALE DOCENTE	
Fondo disponibile per Docenti (75%)	€ 38.827,84
Impegno di spesa personale Docente	€ 37.392,00
Residuo	€ 1.435,84

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

PERSONALE ATA			
Personale Assistente Amministrativo			
ATTIVITA'	Unità	Ore	
Flessibilità oraria / Intensificazione di servizio / Disponibilità sostituzione collega assente	5	570	€ 8.265,00
		TOTALE	€ 8.265,00
Personale Collaboratore scolastico			
ATTIVITA'	Unità	Ore	
Prestazioni oltre l'orario d'obbligo	21	133	€ 1.662,50
Intensificazione di servizio	21	208	€ 2.600,00
Cura alunni scuola dell'Infanzia	6	18	€ 225,00

Unicità nel plesso	3	9	€ 112,50
Disponibilità sostituzione colleghi assenti	1	6	€ 75,00
TOTALE			€ 4.675,00

QUADRO RIEPILOGATIVO PERSONALE ATA	
Fondo disponibile per ATA (25%)	€ 12.942,61
Impegno di spesa personale Assistente Amministrativo	€ 8.265,00
Impegno di spesa personale Collaboratore Scolastico	€ 4.675,00
Totale impegno di spesa personale ATA	€ 12.940,00
Residuo	€ 2,61


Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/2020 corrispondono a **€ 17.072,80** lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- l'importo dei compensi sarà uguale per tutti i docenti a cui il Dirigente assegnerà il Fondo per la valorizzazione del merito.

Art. 26 – Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, flessibilità oraria e banca delle ore

1. I docenti della Scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria non usufruiscono delle risorse destinate a retribuire le ore eccedenti svolte per la sostituzione dei colleghi assenti, di cui al comma 2 dell'art. 20 del presente contratto; le ore eccedenti svolte per tali finalità confluiranno in una banca ore da utilizzare secondo le modalità descritte dai commi successivi del presente articolo.
2. Le risorse destinate a retribuire le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono quantificate in **€ 2.868,77 (lordo dipendente)**, che sono attribuite *in toto* alla scuola Secondaria di I grado.
3. Viene istituita la "Banca delle Ore" che coinvolge tutti i docenti i quali, su base volontaria, danno la propria adesione, mediante apposita modulistica, a uno scambio fra le ore effettivamente impiegate per sostituire i colleghi assenti nel proprio plesso e le ore usufruite per permessi, sia brevi che per l'intera giornata.
4. A ciascun docente che aderisce alla "Banca" viene intestato un conto individuale, tenuto a cura del coordinatore di plesso mediante apposito registro, su cui potrà immettere o prelevare ore; le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle fatte, oltre il proprio orario di servizio, per la sostituzione di colleghi assenti.
5. Non possono essere conteggiate, a debito, le ore dei giorni di malattia, dei giorni di sciopero e dei giorni di assenza per servizio.
6. Ciascun docente aderente fisserà le ore, oltre il suo orario di cattedra, in cui si mette a disposizione per eventuali sostituzioni.
7. La fruizione delle ore accantonate deve tener conto delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e può avvenire, previa autorizzazione del Dirigente, in due modalità:
 - a) tramite permessi brevi a ore (art. 16 CCNL 2007);
 - b) tramite la concessione di intere giornate di permesso, in numero massimo di sei (6) per anno scolastico, conteggiando le effettive ore di assenza durante la stessa giornata richiesta (art. 13 CCNL 2007).







8. L'obiettivo della dirigenza e dei docenti deve essere il più possibile quello di chiudere tutti i conti in pareggio. Nella scuola dell'Infanzia, i docenti recupereranno eventuali ore residue a credito nel mese di giugno, quando la frequenza degli alunni è minore; nella Scuola Primaria, i docenti recupereranno eventuali ore residue a credito entro il 31 maggio 2019, principalmente mediante permessi brevi durante le ore di compresenza.
9. Nella Scuola secondaria di I grado tutti i conti della banca delle ore intestati a ciascun docente saranno chiusi al 31 maggio. Se, a tale data, il conto del docente risulterà a credito, a egli sarà riconosciuto il compenso relativo al capitolo "ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti" previsto dal Programma annuale". Se le ore complessive a credito superano complessivamente la disponibilità finanziaria assegnata, il compenso sarà ridotto proporzionalmente tra i docenti interessati.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 – Riduzione dei compensi accessori per rinuncia, revoca, assenza dal servizio

1. Le assenze dal servizio per malattia o aspettativa, tranne i casi di gravi patologie, infortuni sul lavoro e L. 104/1992, non riducono i compensi accessori a qualsiasi titolo dovuti se non superiori a 30 giorni nell'anno scolastico; in tal caso il compenso è ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'incarico svolto.
2. In caso di rinuncia in corso d'anno all'incarico o di revoca dello stesso per provvedimento motivato del Dirigente scolastico, il compenso sarà ridotto proporzionalmente all'effettiva durata della prestazione svolta, salvo che essa sia stata inferiore a 30 giorni, nel qual caso alcun compenso è dovuto.


Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA


1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così determinate:

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA			
L'ammontare del compenso per gli incarichi specifici sarà ripartito tra il personale ATA che non gode della Posizione economica, come specificato nella tabella sottostante			
Assegnazione MIUR			€ 2.790,50
Personale ATA	Unità	Funzioni	





Assistenti Amministrativi	1	Riordino archivio Segreteria	€ 452,50
Collaboratori scolastici	7	Assistenza alla persona e alla disabilità	€ 2.338,00
TOTALE			€ 2.790,50

Art. 31 – Apertura pomeridiana e turnazioni segreteria. Chiusure prefestive

1. Dal 24 settembre 2019 al 7 giugno 2020, la segreteria osserverà l'apertura pomeridiana due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, in cui è garantita, in un'ottica di flessibilità, la presenza di almeno tre assistenti amministrativi
2. Il sabato, a partire dal 24 settembre 2019 fino al 7 giugno 2020, saranno presenti in segreteria tre assistenti amministrativi.
3. Si stabiliscono, come da delibera del Consiglio di Istituto, le seguenti chiusure prefestive, coincidenti con periodi di sospensione delle attività didattiche, da recuperare per il personale ATA entro il 31/08/2020 con ore di prestazioni aggiuntive autorizzate e/o con giornate di ferie o festività soppresse, secondo un piano da concordare con il DSGA:
 - 2 novembre 2019;
 - 24, 30, 31 dicembre 2019;
 - 4 gennaio 2020;
 - 25 febbraio 2020;
 - 11 aprile 2020;
 - 2 maggio 2020;
 - 4, 11, 18 e 25 luglio 2020;
 - 1, 8, 22, 28 agosto 2020;
 - dal 10 al 14 agosto 2020.


TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.




12
Stoch



ITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio


1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

Castellalto, 12 novembre 2019

Dirigente scolastico Prof. Adriano Trentacarlini



R.S.U. Falini Angiolina




R.S.U. Forti Sonia



FLC/CGIL


CISL/SCUOLA

GINALDI LUIGI



UIL/SCUOLA

DI GAALO CESARE



SNALS

GILDA
